



COMUNE DI GIOIA TAURO

Provincia di Reggio Calabria

N. 67 Reg. Delib.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Determinazione delle indennità di funzione degli amministratori.

L'anno duemiladieci il giorno 02 del mese di luglio, alle ore 13,30, nella solita Sala comunale delle adunanze sita a Gioia Tauro in Via Piazza Municipio, per la trattazione dell'argomento in oggetto, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE		CARICA	PRESENTI
1. BELLOFIORE	Renato	Sindaco	SI
2. RIZZO	Jacopo	Vice Sindaco/Assessore Comunale	SI
3. NARDI	Salvatore Bruno Antonio	Assessore Comunale	SI
4. LEONARDI	Salvatore	Assessore Comunale	SI
5. CONDELLO	Gaetano	Assessore Comunale	SI
6. SAVASTANO	Giuseppe Domenico	Assessore Comunale	SI
7. DELLA YEDOVA	Monica	Assessore Comunale	SI

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Nadia Palma

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il T.U.O.E.L. - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTE le Circolari del Ministero dell'Interno n. 17102 in data 07/06/1990 e n. 15900 in data 15/10/1990 e successive modifiche;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, gli uffici hanno espresso il parere di rispettiva competenza, allegato al presente

atto

Visto che, a seguito delle elezioni amministrative del giorno 28 e 29 marzo 2010, sono stati rinnovati gli organi comunali;

Visto l'art. 82, commi 1 e 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recitano:

"1. (Comma così modificato dal comma 731 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296). Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

... *omissis* ...

8. La misura delle indennità di funzione di cui al presente articolo è determinata senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
- b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
- c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;
- d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;
- e) [determinazione dell'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a dieci mila abitanti, comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a dieci mila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale] (Lettera soppressa dal numero 2) della lettera b) del comma 6 dell'art. 5, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.);
- f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante: Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della l. 3 agosto 1989, n. 265, che, in assenza della emanazione dei decreti di cui all'art. 82, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione (Art. 61, comma 10, ultimo

periodo del D.L. 25.06.2008, n. 112), in relazione al combinato disposto degli articoli 1, 2, 3 e 4 e dell'allegato "A" allo stesso D.M. n. 119/2000, la tabella ivi presente:

Ritenuto di dovere determinare la misura delle indennità di funzione agli amministratori in applicazione delle norme prima richiamate:

Visto il D.L. n. 112/2008 che:

- con l'art. 61, comma 10, ultimo periodo sospende sino al 2011 la possibilità di incremento prevista nel comma 10, dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000;

- con l'art. 76, comma 3, sostituisce il comma 11 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevedeva la possibilità di incremento di tutte le indennità, rendendo pertanto inapplicabile l'art. 11 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

Visto il parere del Ministero dell'Interno 20.01.2009, n. 15900 /TU/82 che, in ordine alle norme novellate dal D.L. n. 112/2008, testualmente recita:

«Ciò posto, occorre anche richiamare l'attenzione sulle significative modifiche introdotte dai recenti provvedimenti legislativi di carattere finanziario e, precisamente, dalla Legge n. 244/2007 finanziaria 2008) e dalla Legge n. 133/2008 con la quale è stato convertito il decreto-legge n. 112/2008. Infatti, dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, è venuta meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'art. 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità, fissata in via edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'art. 2 del citato regolamento»;

Visto l'art. 5 comma 7 del D.L. 78 del 31 maggio 2010 che si riporta integralmente:

“Con decreto del Ministro dell'Interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione fino a 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.000 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo dell'indennità di funzione di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di enti territoriali diversi da quelli di cui all'articolo 114 della Costituzione, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.”

Visto che questo Comune:

- secondo i dati dell'ultimo censimento della popolazione alla data del 31/12/2001 contava 18416 abitanti residenti :

- alla data del 31 dicembre 2008 penultimo anno (art. 156 del D.Lgs. n. 267/2000), conta n. 18333 abitanti residenti;

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, per la parte non disapplicata;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Verificato che il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare il bilancio di previsione anno 2010, evidenziando nella stessa deliberazione la previsione degli stanziamenti necessari destinati alla corresponsione delle indennità agli organi istituzionali;

Visto lo statuto comunale;

Con voto unanime

DELIBERA

1) Di fissare, con la decorrenza indicata accanto, come dal prospetto che segue, l'indennità di funzione mensile agli amministratori:

SINDACO	€ 3.098,74 decorrenza	14/04/2010
VICE SINDACO	€ 1.704,31 decorrenza	20/04/2010
ASSESSORI	€ 1.194,43 decorrenza	20/04/2010

2) Di dare atto che l'indennità prevista per il Presidente del Consiglio Comunale, decorrente dal 25/04/2010, è pari al 45% di quella fissata per il Sindaco

3) Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

4) Di dare atto che la spesa complessiva per il periodo 14.04.2010 - 31.12.2010, ammontante a € 92.936,29 per le indennità ed € 7.899,58 per l'IRAP, oltre la indennità prevista per il Presidente del Consiglio, trova disponibilità, sui corrispondenti interventi del bilancio di previsione 2010, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29/06/2010;

3) di stabilire, inoltre, che le predette indennità subiranno le decurtazioni che saranno determinate con Decreto del Ministero dell'Interno e con le decorrenze ivi previste, di cui all'art. 5 comma 7 del D.L. 78/2010;

5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Oggetto: Determinazione dell'importo di spesa
degli imprevisti

Sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs 267/2000 si
esprime :

• parere di regolarità tecnica:

Favorabile

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO DEL SERVIZIO

U. 02.08.2010

IL DIRIGENTE

U. 22.08.2010

• parere di regolarità contabile:

Favorabile

Il Responsabile del Settore Finanziario

U. 02.07.2010

Si attesta / non si attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dalla proposta di
deliberazione in oggetto, indipendentemente dalla circostanza dell'eventuale necessità di
doverla concretizzare in fase gestionale:

U.....

Il Responsabile del Settore Finanziario

.....

Il sopra esteso verbale della Giunta Comunale n. 27 del 22/07/10 viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

Ai sensi dell'Art. 124 T.U.O.E.L., n. 267, della su estesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio giorno 27 LUG. 2010 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

27 LUG. 2010

Li,

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- in data perché immediatamente esecutiva, ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 167.
- in data perché trascorsi i dieci giorni della pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 167.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li,

Il presente atto è copia conforme all'originale documento esistente agli atti dell'Ufficio Segreteria del Comune e si rilascia in carta libera / in carta resa legale per gli usi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li,